

Statuto dell'Associazione "ALUMNI UNIVDA"

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita in Aosta, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, un'Associazione denominata "Associazione Alumni Univda".
2. L'Associazione ha sede legale ad Aosta, in strada Cappuccini n. 2/A. Il Consiglio dell'Associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. 13.

Art. 2 - Scopo e oggetto

1. L'Associazione, apolitica e aconfessionale, persegue finalità culturali che svolge in stretta collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste. In particolare, l'Associazione:
 - contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della cultura e della scienza;
 - concorre all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistico-culturali della Regione Valle d'Aosta;
 - promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i paesi appartenenti all'area francofona;
 - favorisce l'integrazione europea delle associazioni culturali universitarie;
 - diffonde i valori e i principi propri dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste come sanciti nel codice etico di Ateneo.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa:
 - realizzare iniziative scientifiche, culturali, sportive, artistiche, ricreative, editoriali, formative e professionali, al fine di diffondere i valori tradizionali dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste come sanciti nel codice etico di Ateneo;
 - sviluppare il networking tra gli alumni e fra questi e l'Ateneo, con particolare riguardo all'implementazione dei servizi di orientamento, tutoring, stage e placement, compresi i servizi informativi di raccolta, catalogazione, gestione e diffusione delle informazioni per studenti, laureati e aziende;
 - collaborare con l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste per favorire e sostenere lo sviluppo dell'Ateneo, anche mediante l'organizzazione e la realizzazione congiunta di convegni, congressi, seminari, giornate di studio, iniziative di promozione socio-culturale, mostre, premi studi e ricerche, pubblicazioni, attività formative, attività e servizi nella materia del diritto allo studio e del diritto al lavoro svolti in favore degli studenti e dei laureati;
 - organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all'estero;
 - promuovere e curare direttamente servizi esclusivi per i propri associati.
3. L'Associazione potrà inoltre acquistare, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali e, più in generale, svolgere qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.
4. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria.

Art. 3 – Ambito di attività e affiliazioni

1. L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.
2. L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà aderire, affiliarsi o consorzarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, anche di altre Università, purché apolitici e aconfessionali.

Art. 4 – Soci

1. I soci sono distinti in:
 - a) soci fondatori;
 - b) soci ordinari;
 - c) soci sostenitori;
 - d) soci onorari.
2. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno partecipato all'Atto di costituzione dell'Associazione, nonché il Rettore *pro tempore*, il Direttore generale *pro tempore*, i Direttori dei Dipartimenti *pro tempore*, il Delegato rettorale all'orientamento *pro tempore* dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste.
3. Sono soci ordinari tutti i laureati, diplomati master o diplomati alle scuole di specializzazione o di altri corsi normativamente previsti e attivati dall'Ateneo, che abbiano versato la quota associativa annuale così come determinata dal Consiglio direttivo.
4. Sono soci sostenitori i soci ordinari che, oltre alla quota associativa annuale, versano annualmente all'associazione contributi aggiuntivi nella misura minima definita dal Consiglio direttivo.
5. Sono soci onorari le persone fisiche, anche non laureate/diplomate presso l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste, e le persone giuridiche che abbiano versato la quota associativa annuale così come determinata dal Consiglio direttivo e che condividano i valori e i principi dell'Associazione e si impegnino per darne concreta attuazione.
6. I soci sono ammessi a seguito di apposita delibera del Consiglio direttivo. La qualità di socio si perde per recesso o esclusione. Il recesso da parte del socio può intervenire in qualsiasi momento e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio è disposta dal Consiglio direttivo in presenza di giustificati motivi, sentito previamente il socio interessato. In caso di recesso o di esclusione le quote versate non vengono restituite.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività dell'Associazione, di partecipare alle sedute dell'Assemblea, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione secondo i criteri e le modalità disposti all'art. 4, comma 6.
2. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto, di versare le quote sociali nei termini e nell'ammontare stabilito dal Consiglio direttivo e di garantire le prestazioni concordate.
3. Tutti gli associati operano per il consolidamento e lo sviluppo dell'Associazione con generosità, solidarietà, trasparenza, non discriminazione e nel pieno rispetto delle diverse matrici politiche, religiose, sociali e culturali.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) Il Presidente
 - c) il Vice Presidente
 - d) Il Consiglio Direttivo
 - e) Il Collegio dei Revisori
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo onorifico e svolte a titolo gratuito, fatto salvo il mero rimborso spese per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Art. 7 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati. Può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché nel territorio italiano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata, in via ordinaria, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.
3. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è comunque regolarmente costituita con i soci presenti, in proprio o per delega.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il programma annuale dell'Associazione e i regolamenti di funzionamento della stessa;
 - b) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
 - c) approva i regolamenti di funzionamento dell'Associazione;
 - d) elegge i componenti di sua competenza del Consiglio direttivo;
 - e) delibera su eventuali argomenti indicati dal Consiglio direttivo e dal Presidente.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un ventesimo dei soci.
6. L'assemblea straordinaria:
 - a) approva le modifiche dello Statuto;
 - b) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione.
7. Le sedute dell'Assemblea sono convocate dal Presidente e sono verbalizzate a cura di un segretario di volta in volta a ciò designato in apposito registro a disposizione di tutti gli aderenti.
8. Ogni socio può essere delegato, per iscritto, da non oltre due altri soci.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte:
 - a) per l'assemblea ordinaria a maggioranza semplice dei presenti;
 - b) per l'assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 8 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da altri sei componenti eletti, tra i soci, nel modo seguente:
 - a) due dall'Assemblea;
 - b) due dal Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste;
 - c) due dai soci fondatori.
2. Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle competenze riservate dallo Statuto ad altri organi dell'Associazione.
3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Le sedute sono regolarmente costituite con almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con la metà più uno dei voti dei presenti.

Art. 9 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nell'ambito di una terna proposta dai soci fondatori.
2. Il Presidente è titolare della firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; in caso di comprovate necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Vicepresidente è nominato dai soci fondatori nell'ambito dei componenti del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

1. L'attività contabile dell'Associazione è sottoposta ad un Collegio dei Revisori.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo tra soggetti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Art. 11 – Durata delle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali hanno una durata triennale e possono essere riconfermate per non più di un ulteriore mandato consecutivo per la stessa carica. Le sostituzioni di persone effettuate rispetto ad una carica nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 – Bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio di previsione e il consuntivo, da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 13 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che determina le relative modalità.
2. In ogni caso, l'Assemblea:
 - a) nomina uno o più liquidatori ai quali vengono conferiti i necessari poteri per procedere con lo scioglimento dell'Associazione;
 - b) delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo e del patrimonio residuo non dismesso una volta esaurita la liquidazione.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, debbono intendersi applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.